



CORTE DEI CONTI

SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER LA PUGLIA

La Sezione, composta dai magistrati:

Presidente f.f.	Carlo Picuno
Referendario	Giovanni Natali
Referendario	Nunzio Mario Tritto, <i>relatore</i>
Referendario	Daniela Piacente
Referendario	Antonio Marsico

ha adottato la seguente

DELIBERAZIONE

vista la richiesta di parere inoltrata dal Sindaco del comune di Alliste (LE), assunta al protocollo della Sezione n. 4904 del 05.11.2020;

udito il relatore, referendario dott. Nunzio Mario Tritto, nella camera di consiglio del 25 novembre 2020, convocata con ordinanza n. 63/2020 e svolta in video conferenza mediante collegamenti da remoto per il perdurare dell'emergenza sanitaria, ai sensi dell'art. 85 del d.l. n. 18/2020 e del decreto del Presidente della Corte dei conti n. 287 del 28.10.2020.

Premesso in

FATTO

Il Sindaco del comune di Alliste (LE), con nota del 05.11.2020, ha rappresentato che «*con contratto Rep n. 498/2019 in data 15 marzo 2019, l'Amministrazione Comunale di Alliste affidava la concessione del servizio di Illuminazione*

Pubblica e Realizzazione di Interventi di efficienza energetica e di adeguamento Normativo sugli impianti Comunali con l'opzione del finanziamento tramite terzi», specificandone poi la durata (20 anni) e descrivendo in dettaglio le prestazioni «a carico dell'appaltatore ... da eseguirsi su tutti gli impianti attuali e futuri in affidamento».

Aggiungeva poi che «attualmente l'Amministrazione sta valutando la possibilità della contrazione di un proprio mutuo per la attualizzazione della quota di investimento dell'intervento» che «potrebbe consentire a questo Ente di ridurre il canone annuo di circa € 30.000,00 con un risparmio complessivo rispetto a quello contrattualizzato di circa 600.000,00».

Viene inoltre citato un parere della Sezione regionale di controllo per la Puglia e si conclude affermando che nei termini di cui si è detto si sostanzia *«la richiesta di parere, in esito al quale — ove favorevole — si procederà alla contrazione del mutuo la cui sostenibilità è già stata verificata».*

Considerato in

DIRITTO

Della richiesta di parere indicata nelle premesse deve essere verificata, in via preliminare, l'ammissibilità sia sotto il profilo soggettivo che oggettivo, alla luce dei criteri elaborati dalla Sezione delle Autonomie della Corte dei conti ed esplicitati, in particolare, nell'atto di indirizzo del 27 aprile 2004 nonché nella deliberazione n. 5 del 10 marzo 2006.

Sotto il primo profilo, la richiesta va ritenuta ammissibile, in quanto sottoscritta dal Sindaco dell'ente, organo politico e di vertice, rappresentante legale del medesimo.

Sotto il profilo oggettivo, si rende necessario verificare l'attinenza della questione alla materia della «contabilità pubblica», così come delineata nella deliberazione delle Sezioni Riunite n. 54 del 17 novembre 2010 e, ancor prima, nella

citata deliberazione della Sezione Autonomie n. 5 del 2006 nonché nella deliberazione della Sezione delle Autonomie, n. 3 del 2014. Devono altresì sottoporsi a scrutinio la generalità e l'astrattezza che debbono caratterizzare la questione portata all'attenzione della Sezione regionale di controllo. L'ausilio consultivo, inoltre, non può costituire un'interferenza - neppure potenziale - con le funzioni requirenti e giurisdizionali della Corte dei conti ovvero di altri organi giurisdizionali e deve avere carattere preventivo rispetto all'esecuzione da parte dell'ente di atti e/o attività connessi alla/e questione/i oggetto di richiesta di parere.

Nel caso di specie, il quesito non specifica quale sia la norma legislativa interessata dalla richiesta e sulla quale si incentra il dubbio interpretativo. In effetti, il quesito risulta *prima facie* caratterizzato da precisi riferimenti ad un caso concreto - descritto in ogni suo aspetto - che non consentono quindi di ritenerlo dotato dei connotati della generalità e astrattezza e, pertanto, per questo profilo non supera il vaglio di ammissibilità oggettiva intestato alla Sezione.

Va pure chiarito che la deliberazione della Sezione regionale di controllo per la Puglia (n. 83 del 2019), citata nella richiesta per sostenere che *«la modifica contrattuale produrrebbe un aumento della "ricchezza" di questo Ente, in termini di investimento, nell'accezione contemplata dall'art. 3, comma 18, della l. n. 350/2003, con una sicura convenienza complessiva»*, riguarda differente fattispecie. Infatti, nel caso esaminato dalla Sezione nel 2019 il quesito verteva su *«un accordo transattivo finalizzato a porre fine a un contenzioso processuale, derivante da una condotta dell'Ente locale contraria ai suoi obblighi negoziali e in parte concluso con sentenza di condanna dello stesso Ente passata in giudicato»*.

Nel caso *de quo*, invece, come si è detto, non vi sono riferimenti a situazioni di tal fatta, bensì viene richiesto al Collegio di pronunciarsi sulla *«richiesta di parere, in esito al quale — ove favorevole — si procederà alla contrazione del mutuo»*, in tal modo

esplicitamente richiedendo a questa Sezione non di interpretare una norma di contabilità pubblica che presenti incertezze o problemi esegetici particolari, bensì di legittimare o meno una eventuale scelta gestionale dell'ente, ossia quella di contrarre o meno un mutuo.

Per orientamento consolidato di questa Sezione *in subjecta materia* (cfr. Sezione controllo Puglia, deliberazione n. 113/2012 e, da ultimo, deliberazione della medesima Sezione n. 100/2020) qualora la richiesta di parere verta, in realtà, su una specifica vicenda gestionale, accuratamente descritta nei suoi diversi passaggi, la mancanza degli indispensabili caratteri della generalità ed astrattezza – che, viceversa, devono informare l'attività consultiva attribuita alla Sezione – determina la conseguente dichiarazione di inammissibilità oggettiva della richiesta stessa.

Com'è noto, infatti, le Sezioni regionali della Corte dei conti non svolgono una funzione consultiva a carattere generale in favore degli enti locali e, anzi, le attribuzioni consultive si connotano per l'intrinseca connessione con le funzioni sostanziali di controllo collaborativo a dette Sezioni conferite dalla vigente legislazione. Il limite della funzione consultiva esclude pertanto qualsiasi possibilità di intervento della Corte dei conti nella concreta attività gestionale ed amministrativa, che ricade nell'esclusiva competenza del soggetto che la svolge.

Con specifico riferimento alla richiesta *de qua*, complessivamente intesa anche nei suoi profili sostanziali, la Sezione osserva che essa, per come formulata, non può dunque esaminarsi nel merito, appalesandosi inammissibile.

P.Q.M.

la Sezione regionale di controllo per la Puglia, per le esposte ragioni, dichiara inammissibile sotto il profilo oggettivo la richiesta di parere formulata dal Sindaco del comune di Alliste (LE).¹

Copia del parere sarà trasmessa, a cura della Segreteria della Sezione, al Sindaco di Alliste (LE).

Così deliberato nella camera di consiglio del 25 novembre 2020.

Il Magistrato Relatore

F.to Nunzio Mario TRITTO

Il Presidente f.f.

F.to Carlo PICUNO

depositata in segreteria il 25 novembre 2020

Il Direttore della Segreteria

F.to Salvatore Sabato